

REGOLAMENTO

per la istituzione ed il funzionamento del

**COMITATO CONSULTIVO PROVINCIALE
in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica**

Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 25 settembre 1995

Art. 1.

Istituzione

1. E' istituito il Comitato Consultivo Provinciale in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi dell'art. 14 comma 10, della Legge Regionale 7.12.78 n. 47, così come sostituito dall'art. 11 della L.R. 30.1.95 n. 6.

Art. 2.

Composizione

1. Il Comitato Consultivo Provinciale, presieduto dall'Assessore competente o da suo delegato, è composto da n. sei esperti in discipline urbanistiche e giuridiche e in programmazione e pianificazione territoriale, scelti fra i funzionari in servizio presso l'Amministrazione Provinciale stessa, presso Amministrazioni dello Stato, della Regione o altri enti pubblici, e fra liberi professionisti.

2. Almeno la metà dei componenti deve essere esterna all'Amministrazione Provinciale. Nessuno dei componenti può avere rapporti di dipendenza e di collaborazione, nè può avere incarichi di tipo politico amministrativo con i Comuni della Provincia, loro Consorzi, aziende ed istituzioni.

Art. 3.

Competenze

1. Il Comitato ha le competenze stabilite dall'art. 14, comma 2, della L.R. 7.12.1978 n. 47, così come sostituito dall'art. 11 della L.R. 30.1.95 n. 6. Il Comitato inoltre esprime parere in ordine alle richieste eventualmente formulate dal Presidente del Comitato medesimo.

Art. 4.

Nomina e indennità

1. Il Comitato è nominato dalla Giunta Provinciale e dura in carica quanto il Presidente della Provincia. I singoli componenti possono essere revocati in caso di persistente assenza dalle riunioni.

2. I componenti del Comitato Consultivo Provinciale, esterni alla Amministrazione Provinciale, hanno diritto a una indennità di presenza pari a quella prevista per le riunioni del Consiglio Provinciale.

Art. 5.

Convocazioni

1. Il Comitato Consultivo Provinciale è convocato dall'Assessore competente, o da suo delegato, che lo presiede. L'atto di convocazione contiene l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 6.

Validità delle sedute e votazioni

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti del Comitato. Le determinazioni del Comitato sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 7.

Procedure

1. Ogni componente dispone di un solo voto. Il Comitato deve esprimere e comunicare i pareri, di norma, entro un termine non superiore a trenta giorni dalla assegnazione.

Art. 8.

Segreteria del Comitato

1. Il Comitato, per gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi all'esecuzione delle proprie funzioni, si avvale degli uffici del Servizio Gestione Strumenti Urbanistici.

2. Un dipendente di ruolo del Servizio Gestione Strumenti Urbanistici della Provincia, designato dal Dirigente dello stesso Servizio, svolge le funzioni di Segretario del Comitato.

Art. 9.

Verbali del Comitato

1. Delle sedute del Comitato è redatto il processo verbale da parte del Segretario del Comitato.
2. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. Il processo verbale, entro dieci giorni dalla seduta, viene trasmesso a cura del Segretario del Comitato alla Giunta Provinciale.

Art. 10.

Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla convocazione, la presidenza, la discussione e la votazione del Consiglio Provinciale.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni consecutivi, ed entra in vigore il giorno successivo al 15° giorno di pubblicazione.